

In tal caso gli stabilimenti anzidetti saranno considerati fuori della linea doganale e si renderanno ad essi applicabili tutte le disposizioni della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2<sup>a</sup>).

(È approvato).

Art. 10.

Gli stabilimenti industriali ai quali sarà concesso di erigersi a regime di deposito franco, avranno facoltà di ritirare direttamente dalle isole, non soggette a privativa, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento del dazio di esportazione e di ogni altro diritto a favore dello Stato; salve le cautele da determinarsi dal Ministero delle finanze.

L'onorevole Chimirri è iscritto in questo articolo.

CHIMIRRI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Durante un periodo di 15 anni dal loro impianto, gli stabilimenti industriali, contemplati dall'articolo 6, saranno esonerati dall'obbligo di rimborsare all'Amministrazione finanziaria le spese di vigilanza e di corrispondere agli impiegati ed agenti di finanza le indennità per operazioni da compiersi nell'interno dello stabilimento in quanto queste sieno richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alle importazioni temporanee o alla esportazione di merci ammesse alla restituzione di diritti.

L'esonero dall'obbligo di corrispondere indennità ad impiegati e agenti di finanza per le operazioni anzidette sarà, per il medesimo termine, accordato agli stabilimenti industriali già esistenti nel territorio del comune di Napoli alla data della pubblicazione della presente legge, quando l'applicazione delle disposizioni sulle importazioni temporanee o sull'esportazione con restituzione di diritti venga richiesta entro il termine di cinque anni dalla stessa data.

(È approvato).

Art. 12.

Per gli opifici nuovi e tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio del comune di Napoli, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marinuzzi.

MARINUZZI. Rinunzio.

PRESIDENTE. A questo articolo 12 l'onorevole Chimienti ha proposto di sopprimere le parole: « e tecnicamente organizzati ».

La Commissione ed il Governo accettano questo emendamento?

GIRARDI, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 12 *bis* aggiuntivo, proposto dall'onorevole Chimirri ed altri:

« È concessa esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile ai redditi dei nuovi opifici tecnicamente organizzati, che si impianteranno nelle provincie meridionali entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

« L'esenzione avrà la durata di dieci anni dalla loro attivazione se si tratti di industrie non ancora esercitate in quelle provincie alla pubblicazione della legge; avrà la durata di cinque anni per tutti gli altri opifici ivi tecnicamente organizzati nel termine sopra designato.

« Gli opifici suddetti ed i terreni, che ne fanno parte integrante, saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrainposte per tutto il tempo per cui sarà applicata l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile ».

CHIMIRRI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene

Art. 13.

Gli opifici nuovi di cui nell'articolo precedente ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrainposte per tutto il tempo per cui sarà applicata l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

(È approvato).

Art. 13 *bis*.

Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliarono o trasformarono non si potrà per il decennio, di cui nei due articoli precedenti apportare in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni aumento di sorta agli accertamenti stabiliti per tassa di ricchezza mobile, fabbricati e terreni.

(È approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune ed alla Camera di commercio di Napoli l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, mediante un canone da stabilirsi di accordo fra il comune e i ministri delle finanze, della marina e dei lavori pubblici.

Il comune, e la Camera di commercio avranno facoltà di cedere all'industria privata l'esercizio